

Codice A1504B

D.D. 27 aprile 2020, n. 152

Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.D. n. 127 del 03 aprile 2020. Disposizioni straordinarie in materia di formazione a distanza per la formazione regolamentata.



ATTO N. DD-A15 152

DEL 27/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1504B - Standard formativi e orientamento professionale

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.D. n. 127 del 03 aprile 2020. Disposizioni straordinarie in materia di formazione a distanza per la formazione regolamentata.

Visti

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9,11, 22, 25 marzo 2020 e 1 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", che dispongono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro", che demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

la Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro n. 127 del 03 aprile 2020 "Emergenza epidemiologica COVID-19. di cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Prime disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro", che definisce tra le altre indicazioni, anche i termini e le modalità con cui si realizzeranno le attività erogate a distanza;

l'Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19;

Richiamato

che la determinazione direttoriale n. 127 del 03.04.2020, nel disciplinare l'erogazione della formazione a distanza in materia di formazione regolamentata, recepisce la deroga temporanea alle citate Linee Guida del 25 luglio 2020 in materia di Fad/E-Learning, applicabile nella fase di emergenza epidemiologica COVID-19, approvata con l'Accordo del 31 marzo 2020 di cui sopra;

in particolare che, per quanto attiene alla formazione regolamentata sia finanziata sia riconosciuta, la Regione Piemonte consente di erogare in formazione a distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, riservandosi di adottare disposizioni di dettaglio in merito all'erogazione delle attività a distanza per ciascun profilo regolamentato;

Dato atto

che il citato Accordo del 31 marzo 2020 esclude dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/E-learning;

Richiamato

che, in conformità a detto Accordo, la deroga non si applica ai corsi per somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, per i quali è consentita l'erogazione in FaD del 25% delle ore corso e per la formazione in materia di salute e sicurezza, per le quali fanno fede la normativa di riferimento, quale gli Accordi specifici Stato Regioni e le "Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" approvate con DGR n. 17-4345 del 12/12/2016 dalla Direzione Sanità;

che la Direzione Sanità e Welfare, Settore Prevenzione e Veterinaria ha pubblicato una nota esplicativa, prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020, rispetto all'utilizzo della formazione a distanza per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro;

Considerato

che le professioni sono state regolamentate nel corso degli anni e che, per alcune professioni, non è sempre agevole dedurre dalle norme di riferimento la ripartizione del numero delle ore tra teoria, laboratorio e esercitazioni pratiche;

Valutato

pertanto, al fine di assicurare chiarezza e omogeneità di comportamento degli enti accreditati sull'intero territorio regionale, a tutela del cittadino e della qualità del servizio, di condurre un'istruttoria tecnica a cura del Settore Standard formativi e Orientamento professionale per individuare, per ciascun profilo e percorso formativo, il numero di ore erogabili a distanza, escluse le ore di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche;

Ritenuto opportuno

stabilire il numero di ore erogabili via fad considerando prioritariamente le indicazioni delle norme di riferimento nazionali e regionali ove presenti e dei percorsi standard del Repertorio piemontese degli standard formativi, laddove disponibili, e di effettuare, in ogni caso, una valutazione ragionevole che porti ad una definizione delle ore erogabili via fad;

adottare un documento tecnico di dettaglio, risultato dal lavoro istruttorio agli atti del Settore, nel quale è indicato per ogni profilo professionale e relativo percorso formativo il numero di ore erogabili a distanza, allegato al presente provvedimento e denominato "Disposizioni di dettaglio in

materia di formazione a distanza per la formazione regolamentata durante il periodo di emergenza per Covid-19";

includere nel suddetto documento un paragrafo dedicato alla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, al fine di fornire maggiore chiarezza agli operatori, considerato che alcuni corsi sono finanziati o autorizzati ai sensi della l.r. 63/95;

stabilire inoltre che è fatto obbligo di evidenziare nell'attestato finale l'effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning indicando il numero di ore, contenuti e modalità nel campo "annotazioni integrative" dell'allegato – ove previsto - dell'attestato, così come prescritto dall'Accordo in Conferenza delle Regioni del 31/3/2020, allegato 2 alla presente determinazione;

Preso atto inoltre

che nel sistema piemontese i percorsi che portano ai Diplomi IeFP di Tecnico dei trattamenti estetici e di Tecnico dell'acconciatura, approvati attraverso la Direttiva per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione, possono avere anche un valore abilitante nella misura in cui preservano le caratteristiche previste dalla normativa di settore e che la dd 127 del 03.04.2002 ha previsto deroghe più ampie per i percorsi IeFP in generale, in particolare rispetto allo stage e alle attività pratiche e laboratoriali, in considerazione della specificità e degli obiettivi della certificazione di assolvimento del diritto dovere all'Istruzione;

Ritenuto

necessario richiamare l'attenzione sulla necessità di conciliare le due indicazioni, quelle per i corsi IeFP e quelle per le professioni regolamentate, al fine di preservare laddove possibile, il valore di abilitazione professionale del diploma professionale, nell'interesse degli allievi;

che tale conciliazione possa ritenersi preservata solo se gli allievi dei percorsi di diploma professionale sopracitati risultino aver svolto lo stage in presenza e le ore pratiche previste;

che tale chiarimento si rende necessario al fine di garantire la spendibilità come certificati abilitanti all'esercizio della professione in Piemonte e su tutto il territorio nazionale, in contemperanza sia della peculiarità della scelta piemontese di riconoscerne valore abilitante sia delle disposizioni stabilite dall'Accordo in Conferenza delle Regioni del 31 marzo 2020 in materia di FAD e formazione regolamentata;

Valutato

che, laddove la conclusione dei percorsi IeFP in questione non rendesse possibile il rispetto delle indicazioni più restrittive previste per la formazione regolamentata, sarà comunque possibile rilasciare il diploma professionale ma verrà nominata la commissione di esame ordinaria e non quella integrata con rappresentanti delle associazioni di categoria, prevista dalla normativa specifica di settore;

che in tali casi nell'allegato al diploma professionale non dovrà essere riportato nel campo annotazioni integrative dell'allegato all'attestato, la dicitura specifica che richiama il valore abilitante del titolo;

Dato atto

che l'Amministrazione regionale e di Città Metropolitana di Torino potranno valutare proposte progettuali che, dopo l'esame di diploma professionale, prevedano il recupero dello stage e delle ore pratiche e portino gli allievi interessati al sostenimento dell'ulteriore esame abilitante;

Ritenuto di stabilire che tutti gli aggiornamenti periodici obbligatori relativi alle professioni regolamentate di competenza della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, di contenuto solo teorico, possono essere erogati in FAD, inclusa la valutazione finale degli apprendimenti;

Richiamato infine che per i corsi di Operatore socio sanitario vigono le indicazioni specifiche delle ore erogabili in fad stabilite con d.d. n. 127 del 3/4/2020 e ritenuto pertanto di non richiamarle nel presente documento;

Valutato inoltre che le problematiche specifiche di questi corsi, in particolare anche conseguenti all'impiego degli allievi durante il periodo di emergenza all'interno delle residenze per anziani, rende necessaria una prosecuzione di ricerca di ulteriori possibili soluzioni funzionali al completamento dei corsi;

Sentiti i settori regionali competenti per materia rispetto alle varie professioni regolamentate di cui all'allegato 1;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

- di approvare l'ALLEGATO 1, "Disposizioni di dettaglio in materia di formazione a distanza per la formazione regolamentata durante il periodo di emergenza per Covid-19", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di allegare, come parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, l'Accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante la deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2019, in materia di Fad/E-Learning, applicabile durante la fase d'emergenza epidemiologica Covid-19 (ALLEGATO 2);
- di recepire integralmente il suddetto Accordo e di richiamare che il rispetto dello stesso è vincolante ai fini della spendibilità delle certificazioni finali;
- di richiamare per i corsi di operatore socio sanitario le disposizioni specifiche sulle modalità di erogazione adottate con dd n. 127 del 3/4/2020, rinviando a eventuali successivi atti l'individuazione di disposizioni ulteriori che agevolino la conclusione dei percorsi;
- di stabilire che tutti gli aggiornamenti periodici obbligatori relativi alle professioni regolamentate di competenza della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, di contenuto solo teorico, possono essere erogati in FAD, inclusa la valutazione finale degli apprendimenti;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparenza”, perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1504B - Standard formativi e orientamento professionale)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Allegato



fondo
sociale europeo

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO IN MATERIA DI FORMAZIONE A DISTANZA PER LA FORMAZIONE REGOLAMENTATA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PER COVID-19

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente documento riporta disposizioni di dettaglio relative ai corsi di formazione regolamentata autorizzati ai sensi della l.r. 63/95 e applicabili durante il periodo di emergenza per il Covid-19.

Le disposizioni sono state elaborate per dare applicazione all'Accordo del 31 marzo 2020 approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato 2 al presente provvedimento e della determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione formazione e lavoro n. 127 del 03.04.2020.

Pertanto laddove ai sensi delle indicazioni della d.d. 127 del 03.04.2020 è consentita l'attivazione di un corso relativo a formazione regolamentata, sia riconosciuto sia finanziato, è data la possibilità, in deroga alle attuali disposizioni regionali specifiche sui singoli corsi, di erogare in formazione a distanza il 100% delle ore teoriche del corso, al netto di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche, secondo le disposizioni specifiche di cui al presente documento.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La deroga non si applica ai corsi per:

- somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, per i quali è consentita l'erogazione in FaD del 25% delle ore corso;

- i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per i quali è necessario fare riferimento agli Accordi Stato Regioni e alla specifica normativa regionale, di competenza dell'Assessorato alla Sanità. Si rimanda in particolare alla nota del 14 aprile 2020 di cui al paragrafo 1.7.

1.3 MODALITA' DI EROGAZIONE

La modalità di erogazione è così articolata:

- fino al 30% con modalità asincrone/sincrone;
- il restante 70%, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Per la percentuale in modalità asincrona è richiesto che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi da tenere agli atti delle agenzie eroganti il percorso.

1.4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Per la formazione regolamentata si applicano gli adempimenti previsti dalla d.d. 127 del 03.04.2020, allegato 1.

L'operatore pertanto dovrà inviare entro i tempi previsti, il modulo approvato con ALLEGATO 3 - MODULO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE A DISTANZA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.

In particolare si evidenzia, tra gli altri, di indicare per la modalità sincrona, la piattaforma utilizzata per le lezioni interattive, nell'apposito campo previsto dal modulo "MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FAD".

1.5 CERTIFICAZIONE FINALE

Il mancato rispetto delle indicazioni più restrittive previste per la formazione regolamentata rende non spendibile la certificazione finale acquisita dagli allievi, così come previsto dagli Accordi nazionali su questo tema.

In particolare, è fatto obbligo di evidenziare nell'attestazione finale l'effettivo ricorso alla FaD e i relativi dettagli quali ore, contenuti, modalità. L'indicazione di queste informazioni, con formulazione sintetica, va inserita nel campo "annotazioni integrative" dell'allegato all'attestato finale, ove previsto.

1.6 DIPLOMI PROFESSIONALI DEL SISTEMA IeFP,

Nel sistema piemontese i percorsi che portano ai Diplomi IeFP di Tecnico dei trattamenti estetici e di Tecnico dell'acconciatura, approvati attraverso la Direttiva per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione, possono avere anche un valore abilitante nella misura in cui preservano le caratteristiche previste dalla normativa di settore.

La dd 127 del 03.04.2020 ha previsto deroghe più ampie per i percorsi Iefp in generale, in particolare rispetto allo stage e alle attività pratiche e laboratoriali, in considerazione della specificità e degli obiettivi della certificazione di assolvimento del diritto dovere all'Istruzione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di conciliare le due indicazioni, quelle per i corsi Iefp e quelle per le professioni regolamentate, al fine di preservare laddove possibile, il valore di abilitazione professionale del diploma professionale, nell'interesse degli allievi.

Tale conciliazione potrà ritenersi preservata solo se gli allievi dei percorsi di diploma professionale risultino aver svolto in presenza lo stage e le ore pratiche, così come risulta dalla tabella di cui al punto 2 del documento (voce "estetista" corso di 900 ore e "acconciatore" corso di 600 ore).

Laddove la conclusione dei percorsi Iefp in questione non rendesse possibile il rispetto delle indicazioni più restrittive previste per la formazione regolamentata, sarà comunque possibile rilasciare il solo diploma professionale e verrà nominata la commissione di esame ordinaria e non quella integrata con rappresentanti delle associazioni di categoria, prevista dalla normativa specifica di settore.

In tali casi, nell'allegato al diploma professionale non dovrà essere riportato nel campo "annotazioni integrative" dell'allegato all'attestato la dicitura specifica che richiama il valore abilitante del titolo.

L'Amministrazione regionale e di Città Metropolitana di Torino potranno valutare proposte progettuali, che, dopo l'esame di diploma professionale, prevedano il recupero dello stage e delle ore pratiche e portino gli allievi interessati al sostenimento dell'ulteriore esame abilitante.

1.7 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Accordo del 31 marzo 2020 approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, esclude esplicitamente i corsi sulla salute e sicurezza dalla deroga all'erogazione della FAD prevista dall'accordo del 25 luglio 2019.

Per tali corsi occorre pertanto fare riferimento agli Accordi nazionali Stato Regioni e alla normativa regionale che l'Assessorato alla Sanità vorrà adottare.

A tal proposito, l'Assessorato citato ha pubblicato sul sito istituzionale regionale la circolare prot. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 avente oggetto "Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro", consultabile al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/nota_vdc_sincrona_covid19.pdf

Per quanto attiene i corsi suddetti si rimanda pertanto alla consultazione delle disposizioni del competente assessorato.

I seguenti corsi relativi allo smaltimento dell'amianto:

- Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto;

- Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo;
- Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto;

sono autorizzati dal sistema della formazione professionale di cui alla legge regionale 63/95, ai sensi della d.g.r. 12 dicembre 2016, n. 13-4341 a firma dei due assessorati, Istruzione, Formazione e Lavoro e della Sanità.

Al fine di agevolare la corretta gestione degli stessi all'interno delle direttive regionali dell'Assessorato Istruzione, formazione e lavoro si evidenzia che i suddetti corsi rientrano nell'ambito della formazione alla sicurezza esclusa dall'ambito della deroga di cui al presente provvedimento.

Pertanto, in coerenza con la nota della Sanità sopra citata, i suddetti corsi potranno essere erogati via fad esclusivamente in modalità sincrona ad esclusione dei moduli formativi che prevedono addestramento pratico.

Di seguito una tabella dei corsi relativi allo smaltimento amianto, con l'indicazione delle ore erogabili in fad.

Titolo percorso formativo	Ore totali	Ore erogabili in FAD in modalità sincrona	Attività obbligatorie in presenza		
			Esercitazioni pratiche	Stage	Esame con commissione esterna
Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto	36	10	20	0	6
Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo	30	24	0	0	6
Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto	58	12	38	0	8

1.8 CORSI DI OPERATORE DEL BENESSERE-ESTETICA E OPERATORE DEL BENESSERE-ACCONCIATURA

Per i corsi di qualifica di Operatore del benessere indirizzo estetica e acconciatura, la valutazione delle modalità di erogazione delle attività pratiche e di stage deve prendere in considerazione i seguenti elementi:

- la normativa nazionale specifica di settore non indica parametri minimi di attività pratiche, laboratoriali o stage ma la sola durata complessiva almeno biennale;

- non abilitano all'esercizio autonomo della professione, ma sono propedeutici ad un eventuale ulteriore anno abilitante o all'inserimento nel mondo del lavoro;
- non esistono, al pari di altre formazioni regolamentate, Accordi Stato Regioni sugli standard formativi;
- sono di durata pluriennale con ampi contenuti pratici e laboratoriali che si sono realizzati prima della sospensione delle attività per l'attuale emergenza sanitaria;

Considerati tali elementi e acquisito il parere positivo del settore competente per materia si chiarisce che gli stessi non rientrano nella tabella riportata al successivo paragrafo 2 e dovranno erogare la formazione teorica e le attività pratiche, esercitazioni e stage secondo le indicazioni specifiche della d.d. n. 127 del 3.4. 2020 relative alla direttiva regionale con la quale sono stati approvati (direttiva per i corsi Iefp di assolvimento del diritto dovere all'istruzione oppure direttiva corsi riconosciuti art. 14 l.r. 63/95).

1.9 CORSI PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Considerati i contenuti del profilo, la natura della professione e la regolamentazione approvata solo a livello regionale, acquisito il parere positivo del settore competente per materia, i corsi per accompagnatore turistico potranno rielaborare i contenuti delle esercitazioni pratiche, laboratori e stage, attraverso project work.

1.10 AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

Tutti gli aggiornamenti periodici obbligatori relativi alle professioni regolamentate di competenza della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, di contenuto solo teorico, possono essere erogati in FAD , inclusa la valutazione finale degli apprendimenti.

2. TABELLA SUI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI E RELATIVI PERCORSI CON INDICAZIONE DEL NUMERO ORE DI FAD CONSENTITA

2.1. INDICAZIONI SULL'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE DISTANZA

La tabella seguente è uno strumento pratico, pensato per una immediata consultazione. Le voci considerate sono le seguenti.

- PROFILO PROFESSIONALE;
- PERCORSO FORMATIVO RELATIVO;
- NUMERO TOTALE ORE DEL PERCORSO (escluso l'esame finale);
- NUMERO ORE TEORICHE EROGABILI IN FAD;

Sono state inserite due colonne nelle quali viene data indicazione di:

- quante ore teoriche sono erogabili in modalità asincrona o sincrona (30% delle ore complessive di teoria);

- quante ore teoriche sono erogabili esclusivamente in modalità sincrona (70% delle ore complessive di teoria).

E' data indicazione puntuale di quali sono le attività da svolgere obbligatoriamente in presenza:

- ore di esercitazione pratica;
- ore di laboratorio;
- ore di esame finale con commissione esterna.

Le ore indicate sono da considerarsi sul monte ore complessivo del corso, comprese le ore già svolte in presenza, prima della sospensione delle attività.

2.2. ESAME FINALE CON COMMISSIONE ESTERNA

I corsi che prevedono un esame finale con commissione esterna sono evidenziati da un'apposita colonna in tabella.

Per questi corsi, l'esame deve svolgersi in presenza, appena sarà possibile.

2.3. PROVA FINALE DI AGENZIA SENZA COMMISSIONE D'ESAME ESTERNA

Nella tabella sono indicati i corsi che prevedono una prova finale interna predisposta dall'agenzia che non richiede la nomina di una commissione esterna.

Per questi corsi, se non sono previste ore pratiche, laboratorio o stage è possibile erogare la prova finale in modalità a distanza e chiudere il corso.

Nella tabella, i corsi per cui è possibile erogare la prova interna a distanza, sono indicati con un "SI" nell'ultima colonna.

Per i corsi che terminano con una prova finale interna predisposta dall'agenzia ma che prevedono delle ore di esercitazione pratica, laboratorio o stage, la prova dovrà essere effettuata in presenza, dopo aver erogato le ore in presenza obbligatorie.

Avvertenza:

I profili richiamati più volte con ore di percorso differenziate si riferiscono alle diverse varianti di percorso che la normativa di settore consente a fronte di diversi prerequisiti degli allievi.

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA PERCORSO	TOTALE ORE EROGABILI CON FORMAZIONE A DISTANZA	di cui FAD 30% asincrona / sincrona	di cui FAD 70% sincrona	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE IN PRESENZA				Prova finale interna in FAD
						Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale con commissione esterna	Prova finale interna in presenza	
Accompagnatore cicloturistico	Accompagnatore cicloturistico	500	122	37	85	212	150	16		
Accompagnatore cicloturistico	Accompagnatore cicloturistico	286	122	37	85	148	0	16		
Accompagnatore di turismo equestre	Accompagnatore di turismo equestre	176	35	10	25	125	0	16		
Accompagnatore di turismo equestre	Accompagnatore di turismo equestre	320	35	10	25	164	105	16		
Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale	Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale	460	116	35	81	192	140	12		
Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale	Accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale	332	116	35	81	154	50	12		
Accompagnatore turistico	Accompagnatore turistico	480	220	66	154	94	150	16		
Accompagnatore turistico	Accompagnatore turistico	346	220	66	154	60	50	16		
Acconciatore	Acconciatore	600	300	90	210	104	180	16		
Acconciatore	Acconciatore	300	292	88	204	0	0	8		
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo	Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo	93	66	20	46	24	0	3		
Addetto alle operazioni cimiteriali	Addetto alle operazioni cimiteriali	16	16	5	11	0	0			SI
Agente di affari in mediazione	Agente merceologico	148	148	44	104	0	0			SI
Agente di affari in mediazione	Agente di affari in mediazione immobiliare e agente munito di mandato a titolo oneroso	172	172	52	120	0	0			SI

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA PERCORSO	TOTALE ORE EROGABILI CON FORMAZIONE A DISTANZA	di cui FAD 30% asincrona / sincrona	di cui FAD 70% sincrona	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE IN PRESENZA				Prova finale interna in FAD
						Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale con commissione esterna	Prova finale interna in presenza	
Agente e rappresentante di commercio	Agente e rappresentante di commercio	94	90	27	63	0	0	4		
Assistente di studio odontoiatrico	Assistente di studio odontoiatrico	700	235	70	165	50	400	15		
Cerimoniere delle strutture per il commiato	Cerimoniere delle strutture per il commiato	60	50	15	35	8	0	2		
Coadiutore del cane e animali da affezione - Livello base	Coadiutore del gatto e del coniglio	8	8	2	6	0	0			SI
Coadiutore del cane e animali da affezione - Livello base	Coadiutore del cane-Livello base	56	32	10	22	20	0		4	
Coadiutore del cavallo - Livello base	Coadiutore del cavallo - Livello base	56	32	10	22	20	0		4	
Coadiutore dell'asino - Livello base	Coadiutore dell'asino - Livello base	56	32	10	22	20	0		4	
Conduttore generatori di vapore - II grado	Conduttore generatori di vapore - II grado	90	90	27	63	0	0			SI
Conduttore impianti termici	Conduttore impianti termici	90	68	20	48	17	0	5		
Direttore delle piste da sci	Direttore delle piste da sci	228	104	31	73	66	50	8		
Estetista	Estetista	900	300	90	210	314	270	16		
Estetista	Estetista	300	292	88	204	0	0	8		
Installatore di impianti di protezione antincendio	Installatore di impianti di protezione antincendio	200	188	56	132	0	0	12		
Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere	Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere	200	188	56	132	0	0	12		

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA PERCORSO	TOTALE ORE EROGABILI CON FORMAZIONE A DISTANZA	di cui FAD 30% asincrona / sincrona	di cui FAD 70% sincrona	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE IN PRESENZA				Prova finale interna in FAD
						Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale con commissione esterna	Prova finale interna in presenza	
Installatore e manutentore di impianti di sollevamento	Installatore e manutentore di impianti di sollevamento	200	188	56	132	0	0	12		
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Biomasse per usi energetici	INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER-Biomasse per usi energetici	85	60	18	42	20	0	5		
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS	INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER-Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS	85	60	18	42	20	0	5		
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Sistemi fotovoltaici e fototer-moelettrici	INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER-Sistemi fotovoltaici e fototer-moelettrici	85	60	18	42	20	0	5		
INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Sistemi solari e termici	INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER-Sistemi solari e termici	85	60	18	42	20	0	5		
Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	600	348	104	244	0	240	12		
Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	300	288	86	202	0	0	12		
Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	600	348	104	244	0	240	12		
Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	300	288	86	202	0	0	12		
Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello avanzato	Interventi assistiti con animali (I.A.A.) - Livello avanzato	120	68	20	48	0	48	4		
INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) - Livello propedeutico	INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) - Livello propedeutico	21	21	6	15	0	0			SI

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA PERCORSO	TOTALE ORE EROGABILI CON FORMAZIONE A DISTANZA	di cui FAD 30% asincrona / sincrona	di cui FAD 70% sincrona	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE IN PRESENZA				Prova finale interna in FAD
						Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale con commissione esterna	Prova finale interna in presenza	
INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) PER MEDICO VETERINARIO - Livello base	INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (I.A.A.) PER MEDICO VETERINARIO - Livello base	40	40	12	28	0	0			SI
Manutentore del verde	Manutentore del verde	180	112	34	78	60	0	8		
Mediatore interculturale	Mediatore interculturale	600	384	115	269	0	200	16		
Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione	Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione	24	24	7	17	0	0			SI
Operatore di fattoria didattica	Operatore di fattoria didattica	60	60	18	42	0	0			SI
Operatore di primo soccorso su piste da discesa	Operatore di primo soccorso su piste da discesa	177	74	22	52	61	30	12		
Operatore di primo soccorso su piste da fondo	Operatore di primo soccorso su piste da fondo	132	64	19	45	41	15	12		
Operatore forestale	Operatore forestale	176	40	12	28	120	0	16		
Operatore forestale	Operatore forestale	256	40	12	28	120	80	16		
Operatore forestale	Operatore in ingegneria naturalistica	152	40	12	28	96	0	16		
Operatore forestale	Operatore in ingegneria naturalistica	232	40	12	28	96	80	16		
Operatore funebre	Operatore funebre	36	24	7	17	10	0		2	
Operatore in treeclimbing	Operatore in treeclimbing	168	44	13	31	108	0	16		
Operatore in treeclimbing	Operatore in treeclimbing	248	44	13	31	108	80	16		

PROFILO	TITOLO PERCORSO	DURATA PERCORSO	TOTALE ORE EROGABILI CON FORMAZIONE A DISTANZA	di cui FAD 30% asincrona / sincrona	di cui FAD 70% sincrona	ATTIVITÀ OBBLIGATORIE IN PRESENZA				Prova finale interna in FAD
						Esercitazioni pratiche	Stage	Prova finale con commissione esterna	Prova finale interna in presenza	
Operatore macchine complesse	Operatore macchine complesse	480	160	48	112	300	0		20	
Operatore macchine complesse	Operatore macchine complesse	40	16	5	11	16	0		8	
Operatore macchine complesse	Operatore macchine complesse	56	20	6	14	28	0		8	
Prevenzione dei rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente	Prevenzione dei rischi sanitari connessi alle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente	94	76	23	53	14	0	4		
Responsabile della conduzione dell'attività - Addetto alla trattazione degli affari	Responsabile della conduzione dell'attività - Addetto alla trattazione degli affari	60	48	14	34	10	0	2		
Responsabile di progetto - Referente di intervento TAA/EAA - Livello base	Responsabile di progetto - Referente di intervento TAA/EAA - Livello base	40	40	12	28	0	0			SI
Tecnico del restauro di beni culturali - arredi mobili lignei	Tecnico del restauro di beni culturali - arredi mobili lignei	2700	810	243	567	0	1870	20		
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	500	70	21	49	264	150	16		
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Meccanica	40	18	5	13	18	0	4		
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni	Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Elettrico/Elettronico	40	18	5	13	18	0	4		



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

**20/51/CR8/C9**

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO RECANTE DEROGA TEMPORANEA ALLE
LINEE GUIDA APPROVATE DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME IL 25 LUGLIO 2019 IN MATERIA DI
FAD/E-LEARNING APPLICABILE DURANTE LA FASE DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19**

Premessa

La situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell'epidemia, anche nel campo dell'istruzione e formazione professionale.

La misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020.

Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno adottato iniziative varie, volte in particolare a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari.

Nell'ambito della formazione regolamentata, avente valore sull'intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato specifiche "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome" il 25 luglio 2019.

Nelle Linee Guida è stabilita una percentuale massima del 30% per il ricorso alla FAD/e-learning, relativa alla formazione teorica che, nell'attuale contingenza, rappresenta un limite eccessivamente stringente e richiede quindi una revisione, in funzione primariamente della salvaguardia delle aspettative degli utenti.

L'evolvere della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative potranno inoltre condurre ad ulteriori estensioni della deroga oggetto del presente Accordo.

Ambito di applicazione e durata dell'Accordo

Il presente Accordo si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria, avente validità sull'intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell'accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali,

Il presente Accordo ha validità fino alla durata della situazione di emergenza.

Sono esclusi dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle Linee Guida del 25 luglio 2019.

Percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning e modalità per l'utilizzo.

In deroga alle disposizioni di cui alle LG del 25 luglio 2019, il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui:

1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone;
2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica.

Per i corsi in modalità asincrona è richiesto – al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;

Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali:

- che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.

Il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa, comunica le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:

- a) un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto.
- b) La descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
- c) l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;

d) il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati.

Nella fase attuale, collegata all'emergenza epidemiologica, per l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva alla deroga.

Parte pratica ed esame

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell'esame conclusivo in presenza.

A fronte del crescente fabbisogno di tali figure, la valutazione finale di coloro che hanno già completato – alla data del presente Accordo – il corso teorico-pratico di operatore socio sanitario e hanno maturato i requisiti di accesso all'esame di qualificazione, può essere effettuata con modalità a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della valutazione stessa.

Spendibilità della certificazione/attestazione

Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l'obbligo di evidenziare, anche in allegato all'attestazione/certificazione, l'effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità).

Roma, 31 marzo 2020